



Provincia di Modena

SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n° 143 / 18/04/2012

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **GRUPPO C.B.S. S.P.A. – DIVISIONE LA GUGLIA** - SITO IN VIA RADICI IN PIANO N. 422, SASSUOLO (MO). (RIF.INT. 00171980360/81)

QUARTA MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, che abroga il D.Lgs. 59/05);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004" di modifica della circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;

considerato, inoltre, il "Protocollo per il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia", sottoscritto in data 25/02/2009 dalle Province di Modena e Reggio Emilia, dai Comuni di Casalgrande, Castellarano, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Rubiera, Sassuolo, Scandiano e Viano e da Confindustria Ceramica, avente come obiettivo la riduzione del carico inquinante complessivo del Distretto Ceramico al fine del risanamento della qualità dell'aria, nonché l'istituzione di un sistema di scambio di unità di emissione autorizzate;

richiamato l'Atto Dirigenziale prot. n. 123974 del 27/10/2007, avente validità sino al 29/10/2012, col quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta GRUPPO

C.B.S. S.p.A., avente sede legale in Via Radici in Piano n. 422 a Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) denominato "Gruppo C.B.S. S.p.A. – Divisione La Guglia", sito presso la sede legale del gestore;

richiamate le **Det. n. 123 del 26/03/2009**, **Det. n. 157 del 15/03/2010** e **Det. n. 252 del 28/06/2011** di modifica dell'AIA sopra citata;

richiamata la documentazione presentata dalla Ditta in oggetto allo Sportello Unico – Servizi alle Imprese e Catasto del Comune di Sassuolo in data 01/03/2012 e pervenuta alla scrivente Amministrazione in data 05/03/2012 (assunta agli atti con prot. n. 21032/8.1.7.81), con la quale il Gestore comunica modifiche non sostanziali dell'assetto impiantistico aziendale. In particolare, l'intervento consiste in una ristrutturazione impiantistica di seguito descritta:

- smantellamento di n.1 forno pavimento in disuso già da anni (F5) e riattivazione di n.1 forno pavimento in fermata temporanea da tempo (F4);
- installazione di n.2 nuove presse in sostituzione delle n.2 presse esistenti;
- installazione di n.1 nuovo essiccatoio in sostituzione di n.2 essiccatoi esistenti;
- installazione di n.1 preforno;
- installazione di n.2 nuove linee di smalteria in sostituzione delle n.4 linee attualmente presenti;
- installazione di n. 2 linee di scelta in sostituzione delle n.4 linee attualmente presenti;
- installazione di n.1 dispositivo di scarico del materiale cotto;

Inoltre, nella suddetta domanda di modifica è specificato che:

- 1) la capacità massima autorizzata subirà una riduzione da **459,9 t/giorno** a **394 t/giorno** di prodotto cotto;
- 2) dal punto di vista delle emissioni in atmosfera si avranno le seguenti modifiche
 - installazione di n.1 nuovo impianto di depurazione fumi (provenienti dal forno riattivato F4) da collegare al punto di emissione esistente E14, attualmente in fermata temporanea e attrezzato con filtro non idoneo all'abbattimento dei fumi di cottura, ma solo delle polveri. Non è prevista nessuna variazione dei parametri associati a tale punto;
 - smantellamento del vecchio filtro a servizio di E16 e spostamento del filtro attualmente a servizio di E14 su E16 (punto di emissione a servizio del reparto presse linea pavimento) con richiesta di aumento del limite di portata da 18.000 a 24.000 Nm³/h;
 - riduzione del limite associato all'inquinante "materiale particolato" da 20 a 16,3 mg/Nm³ per il punto di emissione E3bis "Mulino Pendolare", al fine di compensare l'aumento di flusso dovuto alla variazione prevista su E16;
- 3) dal punto di vista del rumore lo scenario acustico varierà a seguito della sostituzione dei filtri E14 ed E16; pertanto, è prevista l'insonorizzazione dei gruppi ventilatori presenti su tali filtri. Inoltre, sarà effettuato un collaudo acustico per la verifica del rispetto dei limiti e, nel caso fossero riscontrati superamenti, sarà messo in atto un ulteriore progetto di bonifica;
- 4) rispetto agli impatti sulle altre matrici ambientali si avranno miglioramenti dovuti sia allo smantellamento di impianti obsoleti, che all'installazione di nuovi impianti più performanti;

vista la comunicazione pervenuta in data 04/04/2011 (assunta agli atti con prot. n. 34550/8.7.8 del 11/04/2011) con la quale mediante dichiarazione congiunta il Gruppo CBS S.p.A. – Divisione la Guglia acquista le "quote patrimonio" in possesso della Ditta Ceramiche DOC Sassuolo S.r.l. (titolare delle quote in oggetto), con intenzione di riutilizzare le stesse entro 2 anni dalla data dell'acquisto;

vista la comunicazione di fermata temporanea del 02/12/2011, inoltrata ai sensi del “Protocollo Ceramico”, con la quale viene richiesta proroga al 05/12/2012 per la riattivazione degli impianti E1, E11, E14 ed E16 fermi dal 06/12/2009, in vista dell'imminente ristrutturazione impiantistica;

richiamata, inoltre, la comunicazione del 14/02/2012 (assunta agli atti con prot. n. 13747/8.1.7.81) con la quale in merito a quanto prescritto al punto b) della Determinazione n. 157 del 15/03/2010 di modifica all'AIA viene:

- comunicato che sono state realizzate le bonifiche sugli impianti E3, E4, E5 ed in corrispondenza del locale compressori Keracoll entro le scadenze prescritte;
- richiesta di proroga al 15/06/2012 per gli interventi di bonifica in corrispondenza di E1, E11, E16 e locale compressori lato CER. Ricchetti, in quanto è in atto un intervento di ristrutturazione e gli impianti oggetto della bonifica risultano in fermata temporanea;
- richiesta proroga al 15/07/2012 per la presentazione della relazione di collaudo acustico finale per redigere un valutazione completa che tenga in considerazione il nuovo assetto impiantistico;

vista, infine, la comunicazione pervenuta il 14/03/2012 (assunta agli atti con prot. n. 24878/8.1.7.81) relativa al collaudo acustico effettuato in corrispondenza degli impianti bonificati E3 ed E4 in cui si attesta il rispetto dei limiti di zona diurni e notturni. Nella medesima comunicazione, inoltre, è richiesta l'effettuazione del collaudo acustico per E5 al 15/07/2012, in concomitanza con il collaudo richiesto per gli altri impianti, in quanto tale sorgente bonificata è in posizione molto vicina agli altri impianti ancora da bonificare;

dato atto che il Gestore in data 23/02/2012 ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alle modifiche dell'AIA sopra citate, che si configurano come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

Verificato che con la modifica richiesta:

- si avrà una riduzione significativa della capacità massima autorizzata;
- dal punto di vista delle emissioni in atmosfera si produrrà una riduzione degli impatti a seguito delle migliorie adottate e dal punto di vista dei flussi di massa autorizzati non si verificheranno variazioni significative, a seguito della compensazione effettuata;
- gli impianti di abbattimento (filtri a tessuto) associati ai punti di emissione modificati E14 ed E16 sono conformi a quanto previsto dai criteri C.R.I.A.E.R.;
- i punti di emissione che risultano in fermata temporanea dal 06/12/2009 (E1, E11, E14, E16) possono essere considerati in “fermata temporanea per ristrutturazione” e rientrare al punto e) dell'art.5 del “Protocollo Ceramico”: pertanto, le quote associate a tali punti possono essere conservate al 100% fino al 05/12/2012,
- le quote patrimonio acquistate da ditta terza possono essere conservate per due anni dalla data dell'acquisto, pertanto, la scadenza delle stesse è fissata per il 30/03/2013, secondo quanto previsto al punto c) dell'art.5 del “Protocollo Ceramico”;
- dal punto di vista del rumore si prende atto degli interventi di bonifica acustica realizzati e, alla luce della ristrutturazione prevista e della fermata degli impianti oggetto degli interventi richiesti, si ritiene accettabile la richiesta di proroga del gestore per gli interventi d'insonorizzazione ancora da realizzare e per la presentazione del collaudo acustico finale;
- dal punto di vista dei consumi energetici, a seguito dello smantellamento di n.1 forno e installazione di macchinari più performanti, è prevista una riduzione sia dei consumi di metano, che di energia elettrica;

- non si avranno impatti aggiuntivi sulle altre matrici ambientali e non si avranno variazioni rispetto ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance specifici del settore;

ritenuto pertanto che le modifiche comunicate non comportano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che pertanto non siano da sottoporre a procedura di Screening ai sensi della L.R. 9/99 come integrata dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. 128/2010;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenuto necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari, funzionario del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n. 34 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente;
- le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale Atto Dirigenziale prot. n. 123974 del 27/10/2007 e ss.mm., rilasciate alla Ditta GRUPPO C.B.S. S.p.A., avente sede legale in Via Radici in Piano n. 422 a Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) denominato "Gruppo C.B.S. S.p.A. – Divisione La Guglia", sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il **punto 1** è modificato come riportato di seguito:

“ la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici (gres porcellanato, rivestimento e pavimento rosso) mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.) per una capacità massima di produzione pari a **394 t/giorno** di prodotto cotto considerando una operatività di riferimento di 330 giorni/anno (pari a 9.074.000 m²/anno, prendendo a riferimento i pesi specifici relativi ai diversi formati prodotti, riportati nella relazione tecnica della domanda di modifica non sostanziale AIA)”

b) le **Sezioni D2.4** “comunicazioni e requisiti di notifica specifici”, **D2.5** “raccolta dati ed informazione”, **D2.6** “Emissioni in atmosfera” e la **Sezione D3.2.5** “Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera” **dell'Allegato I** sono sostituite dalle rispettive sezioni riportate nell'Allegato al presente atto di modifica;

- di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia immediata, ha validità **fino al 29/10/2012** e deve essere conservato assieme all'Autorizzazione Integrata Ambientale **Atto Dirigenziale prot. n. 123974 del 27/10/2007 e ss.mm.**, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto;

- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Gruppo C.B.S. S.p.A. – Divisione La Guglia, al Comune di Sassuolo ed ARPA Modena - Distretto Competente;
- di informare che:
 - il Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
 - la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. ____ pagine e da n. 1 allegato.

Allegato: “**ALLEGATO ALLA 4^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA**”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONI,
AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI
INTEGRATI
Ing. PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____

ALLEGATO 4^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA**LE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DITTA GRUPPO C.B.S. S.P.A. – DIVISIONE LA GUGLIA**

- Rif.int. N. 00171980360/81
- sede legale e produttiva in via Radici in Piano, 422 a Sassuolo (MO)
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. I – D.Lgs. 59/05)

A SEZIONE INFORMATIVAD2.4 comunicazioni e requisiti di notifica specifici

Il gestore dell'impianto è tenuto a:

1. fornire copia dell'autorizzazione al prelievo di acque da pozzi al momento del rilascio della stessa da parte del Servizio Tecnico di Bacino Regionale;
2. realizzare **entro il 15/06/2012** i seguenti interventi di bonifica acustica:
 - insonorizzazione dei gruppi ventilatore a servizio degli impianti E1, E11, E14 ed E16;
 - insonorizzazione del locale compressori lato CER. RICCHETTI e controllo funzionale degli impianti, allo scopo di verificare la presenza di componenti obsoleti fonte di emissioni sonore indebite.

Una volta realizzati tali interventi, il Gestore dovrà presentare **entro e non oltre il 15/07/2012** a Provincia di Modena, ARPA di Modena – Distretto Competente e Comune di Sassuolo una nuova valutazione di impatto acustico, ai sensi della normativa di settore vigente, al fine di accertare di aver conseguito il completo rispetto dei limiti di zona e dei limiti differenziali presso eventuali recettori sensibili presenti in vicinanza del confine aziendale. Nella medesima valutazione, nel caso permanessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il Gestore proponga ulteriori interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.”

D2.5 raccolta dati ed informazione

3. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.
A tal fine, il Gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3. In particolare, per quanto riguarda emissioni in atmosfera e scarichi idrici, le informazioni sulle analisi periodiche prescritte devono essere annotate utilizzando gli appositi “Format per la registrazione dei campionamenti periodici” di cui all’Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 (Moduli A/1, A/2 e S/1), integrati dagli specifici Moduli dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 1 alla sopraccitata Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l’archiviazione anche in forma elettronica.

D2.6 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono i seguenti:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 Scelta (linea pavimento)	PUNTO DI EMISSIONE N. E3 Macinazione e stoccaggio argilla	PUNTO DI EMISSIONE N. E3BIS Mulino pendolare	PUNTO DI EMISSIONE N. E4 Reparto presse (n.2) – linea pavimento	PUNTO DI EMISSIONE N. E5 Reparto presse supero – linea rivestimento (n.3)	PUNTO DI EMISSIONE N. E6 n.3 linee smaltatura – linea rivestimento
Data messa a regime	-	a regime (*)	a regime	A regime (**)	(***)	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	2.500	58.000	36.200	3.500	1.000	10.000
Altezza minima (m)	-	10	14	20	14	14	14
Durata (h/g)	-	19,5	24	24	24	18	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	30	20	16,3	30	30	10
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

(*) Rif. prescrizione n. 7

(**) Rif. prescrizione n. 6

(***) Rif. prescrizioni n. 3, 4, 5

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 n.3 forni cottura - linea rivestimento	PUNTO DI EMISSIONE N. E11 Smalterie linea pavimento (n.2) e macinazione smalti	PUNTO DI EMISSIONE N. E12 Stoccaggio argilla	PUNTO DI EMISSIONE N. E14 n.1 forno cottura linea pavimento	PUNTO DI EMISSIONE N. E15 n.3 presse - linea rivestimento	PUNTO DI EMISSIONE N. E16 Alimentazione presse e presse linea pavimento
Data messa a regime	-	a regime	a regime (*)	a regime	(**)	a regime	(**)
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	20.000	10.000	24.000	20.000	24000	24.000
Altezza minima (m)	-	18	14	14	15	14	14
Durata (h/g)	-	24	24	18	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	3	8	22	3	22	22
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	0.3	-	-	0.3	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	3	-	-	3	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	50	-	-	50	-	-
Aldeidi (mg/Nmc)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 / EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	-	-	20	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

(*) Rif. prescrizione n. 6 e 7

(**) Rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 7

RIEPILOGO DELLE QUOTE PATRIMONIO ACCANTONATE

Le quote patrimonio accantonate dalla data di acquisizione da ditta terza sono le seguenti:

INQUINANTE	NUMERO QUOTE (Kg/gg)	DATA FORMAZIONE	MODALITÀ FORMAZIONE	SCADENZA
Materiale particellare (polveri calde - cottura)	0,504	30/03/2011	Acquisizione quote da altre imprese (art. 5, lettera c))	30/03/2013
Materiale particellare (polveri fredde)	5,904	07/05/2012	Acquisizione quote da altre imprese (art. 5, lettera c))	30/03/2013
Fluoro	0,504	07/05/2012	Acquisizione quote da altre imprese (art. 5, lettera c))	30/03/2013
Piombo	0,05	07/05/2012	Acquisizione quote da altre imprese (art. 5, lettera c))	30/03/2013

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di

campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E3BIS, E4, E11, E14 ed E16**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r a Provincia di Modena, Comune di Sassuolo e ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax a Provincia di Modena, Comune di Sassuolo e ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E4, E14 ed E16** tre prelievi per la Portata e inquinanti, eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda);
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune ed Arpa le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.
6. Relativamente ai punti di emissione **E3BIS ed E11** il gestore dovrà inviare a Provincia di Modena, ARPA Distretto Competente e Comune di Sassuolo le analisi relative al primo autocontrollo previsto successivamente alla messa a regime di detti impianti, come da Piano di Monitoraggio;
7. relativamente ai punti di emissione **E1, E11, E14 ed E16** i quali sono in fermata temporanea dal 06/12/2009, a seguito della presentazione del progetto di ristrutturazione descritto nella modifica non sostanziale di AIA riportata nel presente atto, si considera tale fermata come *"fermata temporanea per ristrutturazione"*. Pertanto, le quote associate a tali impianti potranno essere mantenute al 100% fino al 05/12/2012 e, nel caso non siano riavviati entro tale data, tali quote scenderanno al 90% per i successivi due anni (fino al 05/12/2014), come riportato all'art.4 comma e) del "Protocollo Ceramico".
8. Il gestore in caso intenda riutilizzare le quote patrimonio è soggetto alle procedure indicate nel "Protocollo per il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia" del 25/03/2009;

9. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
10. Devono essere installati sui filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli gli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale che, **per i depuratori posti a presidio dei forni**, devono essere inoltre dotati di registratore grafico in continuo. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per tutta la durata della presente autorizzazione.
11. I sistemi di registrazione devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate degli impianti di abbattimento) ad esclusione dei periodi di ferie.
12. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per tutta la durata della presente autorizzazione.
13. Le registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino. Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per tutta la durata della presente autorizzazione.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo **spegnimento del forno** (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per tutta la durata della presente autorizzazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FERMATA DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

14. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell'esercizio degli impianti industriali fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.
15. In caso di fermate per guasto, il gestore dell'impianto deve provvedere ad attuare una delle seguenti azioni:
 - adeguare immediatamente le condizioni di funzionamento dell'impianto industriale in modo da consentire il rispetto dei limiti di emissione, verificato attraverso controllo analitico da conservare in Azienda a disposizione degli organi di controllo;
 - fermare immediatamente l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che impediscono la fermata immediata dell'impianto industriale. In questo caso, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga **oltre le 12 ore**, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore.

16. Ogni fermata per guasto degli impianti di depurazione **superiore a 4 ore** deve essere tempestivamente comunicata (via fax) a Provincia, Comune ed ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente; in tale comunicazione devono essere indicati:
- il tipo di azione intrapresa (v. punto precedente);
 - il tipo di lavorazione collegata;
 - data e ora presunta di riattivazione.
- Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA.**
17. Ad ogni fermata di impianti di abbattimento dotati di sistemi di verifica di funzionamento con registrazione deve essere effettuata, a cura del gestore dell'impianto, annotazione indicante le motivazioni dell'interruzione sui tracciati di registrazione.
18. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.3 punto 1 dell'Allegato I dell'AIA. In alternativa potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
19. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA.
20. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
21. L'Azienda è tenuta ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
22. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

D3.2.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
Portata dell'emissione	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	1. trimestrale per E7 e E14 2. semestrale per E1, E3, E3bis, E4, E5, E6, E11, E12, E15 e E16	<i>biennale</i> - uno sul forno e uno sull'atomizzatore - uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale	<i>annuale</i>
Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	1. trimestrale per E7 e E14 (polveri, piombo, fluoro) 2. semestrale per E7 e E14 (SOV e aldeidi) 3. semestrale per E1, E3, E3bis, E4, E5, E6, E11, E12, E15 e E16	<i>biennale</i> - uno sul forno e uno sull'atomizzatore - uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale	<i>annuale</i>
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>biennale</i>	Elettronica o Cartacea	--	--

Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>biennale</i>	-	-	-
Δp di pressione filtri fumi forni	controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	giornaliera	<i>biennale</i>	cartacea su rullini	-	-
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>biennale</i> con verifica certificati analisi	Elettronica o Cartacea	annuale	<i>annuale</i>
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>biennale</i>	-	-	-

IL DIRIGENTE
Ing. PEDRAZZI ALBERTO

(da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. 8 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì
